

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XVIII N. 2

XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO CEE:

- COM (91) 379: Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (91/C303/01);
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (91/C303/02);
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (91/C303/03);
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e recante abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 468/87, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine, sia del regolamento (CEE) n. 1357/80, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici (91/C303/04);
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, i prezzi di intervento dei bovini adulti (91/C303/05);
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione delle carni bovine di qualità (91/C303/06);
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (91/C303/07);

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine (91/C303/08).

COM (91) 415: Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la salvaguardia dello spazio naturale (91/C300/07);

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (91/C300/08);

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (91/C300/09).

COM (91) 338: Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (91/C295/07).

COM (91) 339: Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (91/C295/08);

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché le quote di trasformazione ripartite per gruppi di varietà e per Stato membro (91/C295/09).

Approvato il 9 gennaio 1992

La Commissione agricoltura, esaminate, nella seduta del 17 dicembre 1991 e del 9 gennaio 1992, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera, le proposte di regolamento CEE di cui al titolo, relative ad interventi nei settori dei seminativi e delle carni ovine e bovine, a misure integrative, nonché ad interventi nel settore del tabacco, esprime, limitatamente alle medesime, le valutazioni conclusive che seguono:

1. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C303/01

La Commissione agricoltura ritiene indispensabile inserire nella proposta le seguenti modificazioni:

— all'articolo 2 sia soppresso il paragrafo 3 e conseguentemente, all'articolo 4, il sistema di calcolo del pagamento compensativo per i cereali previsto al paragrafo 1, sia sostituito dal seguente:

a) per i produttori con meno di 92 t., moltiplicando l'importo di base per tonnellata per la resa cerealicola media determinata nel piano di regionalizzazione per la regione in causa e per un coefficiente di 1,15 (+ 15 per cento);

b) per i produttori con un quantitativo compreso tra le 92 t. e 345 t., moltiplicando l'importo di base per tonnellata per la resa cerealicola media determinata nel piano di regionalizzazione per la regione in causa;

c) per i produttori con un quantitativo superiore alle 345 t., moltiplicando l'importo di base per tonnellata per la resa cerealicola media determinata nel piano di regionalizzazione per la regione in causa e per un coefficiente di 0,90 (– 10 per cento).

Tali importi devono essere aumentati del 10 per cento in funzione di ciascuna unità di lavoro umano (ULU) occupata in azienda, sino ad un massimo di 3 ULU per azienda.

Gli importi devono essere altresì aumentati del 20 per cento per le aziende situate nei territori montani delle aree mediterranee e nelle aree geografiche di applicazione dei PIM;

— siano conseguentemente soppressi: gli articoli 7, 8 e 9; il riferimento alla compensazione per l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione contenuto nel paragrafo 1 dell'articolo 10; all'articolo 12, il secondo ed il settimo capoverso; l'articolo 14 e, infine, il riferi-

mento alla compensazione per l'obbligo di ritiro dei seminativi nonché alla percentuale della superficie di base da ritirare dalla produzione agricola, contenuto nel paragrafo 1 dell'articolo 15.

2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C303/02

La Commissione agricoltura ritiene indispensabile l'introduzione in questa proposta di regolamento delle seguenti modifiche:

— all'articolo 3, paragrafo 1, il primo capoverso sia sostituito dal seguente:

« a) cereali foraggeri:

125 ECU/t. per la campagna di commercializzazione 1993/94;

110 ECU/t. per la campagna di commercializzazione 1994/95;

100 ECU/t. per la campagna di commercializzazione 1995/96;

b) grano tenero panificabile:

160 ECU/t. per la campagna di commercializzazione 1993/94;

140 ECU/t. per la campagna di commercializzazione 1994/95;

120 ECU/t. per la campagna di commercializzazione 1995/96;

c) grano duro:

190 ECU/t. per la campagna di commercializzazione 1993/94;

165 ECU/t. per la campagna di commercializzazione 1994/95;

145 ECU/t. per la campagna di commercializzazione 1995/96 »;

— all'articolo 3, paragrafo 1, il secondo capoverso sia sostituito dal seguente:

« Il prezzo di entrata per tutti i cereali è fissato al 125 per cento del prezzo indicativo ».

3. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C303/03

Su tale proposta la Commissione agricoltura ritiene di poter esprimere un parere favorevole al testo presentato dalla Commissione CEE, che si limita a prorogare l'operatività del regolamento CEE 2727/75 alla campagna 1992-1993.

4. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C303/04

La Commissione agricoltura, esaminata tale proposta di regolamento, relativa ai premi per l'allevamento, ritiene che ad essa debbano essere apportate le seguenti modificazioni:

si preveda che il premio per l'ingrasso dei bovini maschi sia concesso una sola volta nella vita dell'animale per i bovini di età

superiore a 9 mesi, detenuti dagli allevatori per un periodo da stabilirsi (articolo 4-ter del Reg. 805/68, inserito dall'articolo 1 del regolamento in esame);

— che all'articolo 4-quinquies del regolamento 805/68 (inserito dall'articolo 1 del regolamento in esame) sia previsto che la concessione dei premi di cui agli articoli 4-ter e 4-quater sia subordinata alla circostanza che nell'azienda sia in atto una produzione cerealicola e che tale produzione venga utilizzata esclusivamente per l'alimentazione diretta del bestiame;

— che al medesimo articolo 4-quinquies i coefficienti di densità di cui al paragrafo 2 siano fissati in 6 UBA/ha per le aziende o parti di aziende situate in una zona svantaggiata e 7 UBA/ha per le aziende situate in altre zone;

— si elimini il premio di macellazione per i vitelli da latte (articolo 4-sexies del regolamento 805/68, inserito dall'articolo 1 del regolamento in esame).

5. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C303/05

Su tale proposta, che attiene ai prezzi di intervento per i bovini adulti, la Commissione agricoltura esprime parere favorevole a condizione che alle riduzioni dei prezzi di intervento che essa opera corrisponda effettivamente la riduzione dei prezzi di mercato dei mangimi cerealicoli.

6. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C303/06

Su tale proposta, relativa alla promozione e commercializzazione delle carni bovine di qualità, la Commissione agricoltura esprime parere favorevole al testo presentato dalla Commissione CEE.

7. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C303/07

Quanto a tale proposta, relativa all'organizzazione comune nel settore ovicaprino, la Commissione agricoltura ritiene indispensabile introdurre le seguenti modifiche al testo della Commissione CEE:

— all'articolo 5-bis del regolamento 3013/89, introdotto dall'articolo 1 del regolamento in esame, sia eliminato il riferimento a livelli massimi di capi ammissibili al premio comunitario o siano comunque fissati livelli superiori;

— al medesimo articolo 5-bis, paragrafo 6, con riferimento ai termini del rapporto in base al quale calcolare i coefficienti, siano presi in considerazione i capi presenti in azienda nei cinque anni precedenti il 1991 ed il numero dei capi del 1991 in funzione del trend degli anni precedenti.

8. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C303/08

La Commissione agricoltura esprime una valutazione positiva sul testo della proposta di regolamento presentato dalla Commissione CEE.

9. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C300/07

A tale proposta di regolamento, che prevede un regime di aiuti per il sostegno delle produzioni agricole compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e la salvaguardia dello spazio naturale, la Commissione agricoltura considera indispensabile apportare le seguenti modificazioni:

— all'articolo 4 sia previsto un aumento degli aiuti del 20 per cento per gli imprenditori agricoli con aziende situate in territori montani e nelle altre zone svantaggiate;

— all'articolo 4 sia aggiunto un paragrafo che preveda un aiuto supplementare per gli imprenditori agricoli che commercializzano prodotti certificati da organismi abilitati, comprovanti il rispetto delle condizioni previste dal regolamento, e disponibili all'adozione di tecnologie produttive meno inquinanti.

10. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C300/08

La Commissione agricoltura esprime un parere favorevole alla proposta di regolamento in oggetto, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.

11. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C300/09

In relazione a tale proposta di regolamento, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento, la Commissione agricoltura ritiene indispensabile apportare le seguenti modifiche:

— all'articolo 2, nella definizione di « rilevatorio agricolo », l'obbligo di aumento ivi previsto sia riferito non alla superficie bensì alla dimensione dell'azienda;

— all'articolo 3, paragrafo 1, si preveda che l'importo degli aiuti è aumentato del 20 per cento in caso di destinazione della superficie interessata ad affitto di lunga durata, e al paragrafo 1, terzo capoverso, lett. a), sia inserito un premio annuo di 250 ECU/ha per la stessa ipotesi;

— all'articolo 6, paragrafo 2, sia prevista la possibilità per il cedente di conservare la disponibilità della superficie su cui insistono i fabbricati rurali destinati ad abitazione del cedente e della sua famiglia;

— all'articolo 6, il paragrafo 5 sia sostituito con la previsione che i terreni resi disponibili possono essere ceduti a rilevatori non agricoli quando non vi siano rilevatori agricoli disponibili, fermi restando gli obblighi di utilizzazione compatibili con l'ambiente e la conservazione dello spazio naturale;

— all'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, siano previste anche condizioni agevolate di natura tributaria e previdenziale.

12. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C295/07

Su tale regolamento la Commissione agricoltura si esprime favorevolmente al testo presentato dalla Commissione CEE.

13. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C295/08

Si ritiene indispensabile apportare le seguenti modificazioni al testo della proposta di regolamento, relativo alla organizzazione dei mercati nel settore del tabacco greggio:

— all'articolo 1, primo capoverso, sia premesso il seguente trattino:

« un regime di prezzi »;

— dopo l'articolo 2, sia inserito il seguente:

ART. 2-bis.

1. Per il tabacco in foglia nella fase della produzione vengono fissati ogni anno per la Comunità prezzi d'obiettivo e prezzi d'intervento per il raccolto dell'anno civile successivo.

2. Il prezzo d'obiettivo è fissato sulla base del prezzo d'obiettivo valido per il raccolto precedente ad un livello che tenga conto della necessità di promuovere una specializzazione conforme alle strutture economiche ed alle condizioni naturali della produzione comunitaria e che presupponga la gestione razionale e la vitalità economica delle imprese, sempre contribuendo al miglioramento della qualità e garantendo un equo reddito ai produttori.

3. I prezzi d'obiettivo e d'intervento sono fissati:

a) per il tabacco in foglia che non ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

b) per ciascuna delle varietà della produzione comunitaria;

c) per una qualità di riferimento di ogni varietà, definita nelle sue caratteristiche e sufficientemente rappresentativa della qualità di un raccolto normale.

4. Si intendono per varietà di tabacco della produzione comunitaria i vari tipi basati sulle loro caratteristiche botaniche, senza escludere la presa in considerazione, all'occorrenza, delle modifiche di questi tipi in base all'ecologia.

5. Ogni anno, anteriormente al 20 agosto, i prezzi di cui al presente articolo, nonché la qualità di riferimento cui si riferiscono, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato »;

— all'articolo 3, primo capoverso, le parole: « dal raccolto 1992 » siano sostituite con le seguenti: « dal raccolto 1993 »;

— all'articolo 8, primo capoverso, le parole « 341.000 t. » siano sostituite con le seguenti « 390.000 t. ».

— all'articolo 9, terzo paragrafo, le parole: « per i raccolti 1992 e 1993 gli Stati membri ripartiscono, in via transitoria, le quote di trasformazione tra le imprese di prima trasformazione » siano sostituite con le seguenti: « per il 1993 e 1994 gli Stati membri ripartiscono in via transitoria le quote di produzione tra le associazioni dei produttori »;

— all'articolo 14, dopo le parole: « dalle varietà Mavra e Tsebelia », siano inserite le seguenti: « e dalle varietà di tabacchi scuri meno richieste dal mercato »;

— dopo l'articolo 15 sia inserito il seguente:

ART. 15-bis.

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione alla esportazione. Salvo casi eccezionali da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 17, la restituzione, che può essere differenziata secondo le destinazioni, è fissata entro i limiti dell'incidenza del dazio della tariffa doganale comune calcolata in base alla media dei prezzi d'offerta praticati nei paesi terzi.

2. La restituzione è uguale per tutta la Comunità. La restituzione fissata viene concessa su domanda dell'interessato. Le restituzioni vengono fissate periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 17. In caso di necessità, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, modificare le restituzioni nell'intervallo di tempo che intercorre tra le date stabilite per la fissazione.

3. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello valido il giorno dell'esportazione.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le disposizioni generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 17 ».

14. PROPOSTA DI REGOLAMENTO 91/C295/09

La Commissione agricoltura esprime parere favorevole al testo presentato dalla Commissione CEE.